

Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale

Modifica del 18 novembre 2008

*Il Tribunale penale federale
decreta:*

I

Il regolamento del 26 settembre 2006¹ sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale è modificato come segue:

Art. 4 cpv. 2 lett. d nonché cpv. 3 e 4

² Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:

d. 170 franchi per pernottamento, colazione compresa.

³ Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001² concernente l'ordinanza sul personale federale.

⁴ Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 2 può essere versato un adeguato importo forfettario.

Art. 8 cpv. 1 lett. d nonché cpv. 1^{bis} e 3

¹ Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:

d. 170 franchi per pernottamento, colazione compresa.

^{1bis} Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001³ concernente l'ordinanza sul personale federale.

³ Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 1 può essere versato un adeguato importo forfettario.

¹ RS 173.711.31

² RS 172.220.111.31

³ RS 172.220.111.31

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

18 novembre 2008

In nome del Tribunale penale federale:

Il presidente, Alex Staub

La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi